



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
sione XXI – Registro delle Imprese

## Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

**REGISTRO UFFICIALE**

Prot. n. 0004335 - 10/01/2012 - USCITA

**ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA  
LORO SEDI**

(tramite PEC)

per conoscenza:

**CIRCOLARE N. 3648 /C**

**ALL'UNIONCAMERE**  
Piazza Sallustio, 21  
00187 ROMA

**ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE**  
Via Appia Pignatelli, 62  
00178 ROMA

**ALLA FIMAA**

**ALLA FIAIP**

**ALLA ANAMA**

**ALLA FNAARC**

**ALLA FIARC**

**ALLA USARCI**

**ALLA FEDERAGENTI**

**ALLA YSIBA**

**ALLA FISI**

**ALLA FEDESPEDI**

**Oggetto: Soppressione dei ruoli dei mediatori, mediatori marittimi, agenti e rappresentanti di commercio e dell'elenco autorizzato degli spedizionieri – Decreti attuativi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 59 del 2010**

In attuazione della delega contenuta nell'articolo 80 di cui in oggetto questo Ministero ha emanato quattro decreti disciplinanti le modalità di iscrizione al registro delle imprese ed al REA



delle attività di mediazione, mediazione marittima, spedizione ed agenzia e rappresentanza di commercio. I medesimi decreti, sempre adesivamente alla delega, regolano altresì le modalità di passaggio dei soggetti imprenditoriali e persone fisiche iscritte ai rispettivi ruoli ed elenco.

Gli articoli 73, 74, 75 e 76 del ridetto decreto legislativo n. 59, avevano infatti soppresso i ruoli e l'elenco in parola, demandando ai decreti attuativi le modalità di trasferimento dei relativi dati d'iscrizione al registro delle imprese o al REA.

Con circolare 3635/C del 2010, questo Ministero ebbe modo di precisare che il combinato disposto dei cinque articoli sopra richiamati faceva sì che la effettiva soppressione dei ruoli e dell'elenco era rinviata alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi, consigliandosi nel frattempo di mantenere in vita le iscrizioni nei ruoli/elenco in via provvisoria, pur rimettendo alla disciplina della DIA (oggi SCIA, giusta quanto precisato con la successiva Circolare 3637/C del 2010) la modalità di accesso all'esercizio dell'attività.

I quattro decreti, firmati dall'On. Ministro in data 26 ottobre 2011, sono stati visti dalla Corte dei Conti e verranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale in data 13 gennaio 2012. Gli articoli finali dei quattro decreti prevedono che l'acquisizione di efficacia degli stessi è rinviata al compimento del centovesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta, onde consentire l'allineamento informatico degli archivi, già basati sui ruoli di persone fisiche, oggi invece funzionali al registro delle imprese.

Ne consegue che i decreti saranno operativi dal giorno 12 maggio 2012. Ne deriva perciò che i termini perentori previsti dall'articolo 11 del DM relativo ai mediatori, dall'articolo 10 del DM relativo agli agenti e rappresentanti, in entrambi i casi sia per le imprese attive che per le persone fisiche iscritte ai relativi ruoli e non attive, nonché dall'articolo 11 del DM relativo ai mediatori marittimi ed all'articolo 10 del DM spedizionieri, in entrambi i casi solo per le imprese attive, scadranno definitivamente il 12 maggio 2013. Si richiama pertanto l'attenzione anche di codeste Associazioni di categoria affinché vogliano sensibilizzare gli operatori al rispetto dei termini previsti per l'adempimento.

Ne consegue infine, sempre con riferimento al termine del 12 maggio 2012, che da tale data verranno meno le indicazioni fornite con le richiamate circolari 3635/C e 3637/C.

Sembra opportuno in questa prima fase richiamare l'attenzione su alcune particolarità introdotte dalla nuova disciplina.

In primo luogo la scelta del legislatore di utilizzare lo strumento della SCIA quale accesso alle attività contemplate, è incompatibile con un'iscrizione statica come avveniva nel previgente regime dei ruoli.

In secondo luogo i decreti hanno portata esclusivamente procedurale e non anche sostanziale, pertanto tutte le norme regolatrici non risultano modificate se non per gli adattamenti da ruolo/elenco a registro delle imprese/REA. Ciò significa che nulla è innovato ad esempio in materia di requisiti, salvo quanto espressamente disposto dal decreto n. 59 del 2010, principalmente con riferimento agli esercenti attività di spedizioniere.



Altro elemento importante è l'utilizzo esclusivo di mezzi telematici ai fini della segnalazione certificata, delle denunce e delle comunicazioni al registro delle imprese.

Si richiama altresì l'attenzione sulla istituzione (da parte del decreto legislativo, e regolazione procedurale da parte dei decreti) della apposita sezione del RFA.

Infine appare opportuno ricordare che i decreti sono accompagnati dalla modulistica unica a livello nazionale che utilizzando il canale della comunicazione unica consentirà i vari adempimenti richiesti dalla disciplina.

Si trasmettono in allegato i testi completi dei quattro decreti.

IL DIRETTORE della DIVISIONE  
*(Marco Maceroni)*

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a horizontal line and a small flourish at the end.